

SCHEDA REGIONALE – REGIONE PIEMONTE

Indice tematico:

- 1. Affidamento familiare e adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 3. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 4. Sanità*
- 5. Diritto all'istruzione*
- 6. Child rights governance*
- 7. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 8. Sostegno alle attività oratoriali e similari*
- 9. Edilizia residenziale pubblica*
- 10. Edilizia residenziale per minori*
- 11. Edilizia scolastica*
- 12. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 13. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 14. Educazione alla legalità*
- 15. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*
- 16. Popolazioni nomadi e seminomadi*

1. Affidato familiare e adozioni nazionali ed internazionali

Gli istituti giuridici dell'affido e dell'adozione sono disciplinati dalla legge 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia. In attuazione della normativa nazionale in materia, la Regione Piemonte ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- *Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari*, istituita con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in merito alla realizzazione di azioni per l'attuazione della legge n. 184/1983.
- *Agenzia regionale per le adozioni internazionali*, ente ausiliario della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, istituita con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica alle coppie di coniugi con dimora stabile in Piemonte che intendano adottare un bambino di cittadinanza non italiana residente all'estero, nonché fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia.
 - *Piano di attività e di spesa*, predisposto dal Direttore generale dell'Agenzia entro il 31 luglio di ogni anno per l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari.
 - *Relazione sulle attività svolte*, inviata entro il 31 gennaio di ogni anno dal Direttore generale dell'Agenzia alla Giunta regionale, che verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta, sentito il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari, una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
 - Partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico all'Agenzia, stabilita in seguito all'individuazione di apposite fasce di reddito familiare:
 - i. fascia 1 (ISEE fino ad € 20.500,00): partecipazione di spesa pari ad € 1.500,00;
 - ii. fascia 2 (ISEE oltre gli € 20.500,01): partecipazione di spesa pari ad € 2.500,00.
 - Misura del finanziamento:
 - i. anni 2001/2002: € 774.685,35 (fondi statali) per le spese di funzionamento dell'Agenzia ed € 774.685,35 (fondi statali) per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore di minori;
 - ii. anni 2003 e seguenti: € 516.456,90 (fondi regionali) per le spese di funzionamento dell'Agenzia ed € 774.685,35 (fondi regionali) per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore di minori.

Si noti il carattere particolarmente innovativo che riveste l'istituzione dell'Agenzia, primo esempio di servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali in Italia.

Linee guida per l'**affido familiare**:

- Tipologie di affido:
 - *affidamento familiare diurno*: consiste in un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore, ed è una forma di affidamento particolarmente importante perché permette di supportare il minore senza allontanarlo da casa. Prevede un appoggio in alcuni momenti della giornata o della settimana, fino ad un massimo di due affidamenti per famiglia, fatta eccezione per le situazioni di più fratelli non separabili.
 - *affidamento familiare residenziale*: consiste nell'accoglienza di un minore che vive una situazione di difficoltà presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela col nucleo di origine, è pensata per un periodo di tempo definito e prevede rientri in famiglia o incontri periodici con i genitori naturali e/o con i parenti. Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, fatta eccezione per le situazioni di più fratelli non separabili, fino ad un massimo di 6 minori, compresi i figli della coppia affidataria.
 - *affidamento familiare di neonati*: pensato per neonati da 0 a 2 anni che, per diverse ragioni, necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia. Alla famiglia affidataria si richiedono particolari competenze per gestire una situazione molto delicata, coinvolgente e, per definizione, transitoria; considerata la delicatezza dell'intervento, non è possibile prevedere l'accoglienza di più di un neonato, fatta eccezione per situazioni di gemelli o fratelli/sorelle appartenenti alla stessa fascia di età.
 - *affidamento di minori disabili*: particolare forma di intervento, finalizzata al superamento del ricovero in istituto, che prevede l'erogazione di una retta maggiorata in favore dei genitori affidatari, interventi di sostegno educativo, assistenza domiciliare e l'individuazione di un percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle famiglie che accolgono minori portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale.
 - *affidamento familiare a parenti*: pur non essendo ancora regolamentata dalle leggi in vigore, nelle more dell'assunzione da parte della Regione di apposite indicazioni sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali, se ne individuano le seguenti tipologie:
 - i. *senza rimborso spese*, se i familiari tenuti alla corresponsione degli alimenti in base all'art. 433 del codice civile abbiano la possibilità effettiva di provvedervi;
 - ii. *con rimborso spese*, per situazioni nelle quali i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore.
 - *minori in affido familiare che diventano maggiorenni*: tale fattispecie si riferisce esclusivamente alla prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile di giovani che non abbiano ancora raggiunto autonomia personale e lavorativa, non prorogabile oltre il 21° anno di età.
 - *affidamento familiare di minori in situazione di emergenza*: si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che, pertanto,

ne richiedono l'allontanamento immediato. La durata di questa forma di affidamento non deve superare i tre mesi.

- *affidamento familiare a famiglia comunità*: modalità di accoglienza di minori in difficoltà caratterizzata dalla volontarietà dell'intervento da parte della famiglia affidataria, che ha un reddito proprio, non vive del frutto dell'accoglienza dei minori, è riconosciuta idonea all'affidamento, ha almeno due anni di esperienza ed è in grado di offrire al minore una dimensione familiare a livello affettivo, funzionale ed organizzativo. Alla famiglia affidataria viene comunque corrisposto un contributo forfettario per ciascun minore accolto, che comprende le spese di gestione, i beni strumentali connessi alle esigenze dei minori ospitati e le spese relative al personale di appoggio, nonché alla supervisione psicologica ed educativa a favore della coppia. Ogni famiglia comunità accoglie un minimo di 3 minori, cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, fino ad un massimo di 6 minori.
- *reti di famiglie*: aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta all'accoglienza di minori in difficoltà. Possono strutturarsi in varie forme come, ad esempio, il vicinato solidale (supporto realizzato abitando vicino) o il condominio solidale (supporto realizzato abitando nello stesso stabile).
- Istituzione del *Servizio Famiglie professionali*: trae origine dalla lettura dei dati e dei risultati del Progetto di indagine "*Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia*" (cfr. paragrafo 10, *Edilizia residenziale per minori*), e mira a costituire un terzo polo di offerta per l'accoglienza di minori, coniugando gli elementi fondanti dell'affidamento e della comunità. Si tratta, infatti, di accogliere il minore in una *famiglia* in grado di garantire al minore un'esperienza assimilabile a quella naturale, ma *professionale*, fondata quindi sull'acquisizione di specifiche competenze e su prestazioni regolamentate in un rapporto di lavoro; in quest'ultima caratteristica risiede dunque la differenza con l'affido vero e proprio, basato sulla volontarietà e non sulla retribuzione.
 - requisiti per l'accesso: età non inferiore a 25 anni e non superiore a 60; disponibilità ad accogliere un massimo di due minori, fatta eccezione per le situazioni di più fratelli non separabili; non avere rapporti di lavoro a tempo pieno o attività non compatibili con l'esercizio della funzione assegnata; essere residenti sul territorio piemontese.
 - compiti delle famiglie professionali: fornire al minore un'ambiente familiare idoneo allo sviluppo delle sue capacità affettive e intellettive, provvedere al mantenimento, educazione ed istruzione, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori, mantenere i rapporti con la famiglia di origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria e di quanto previsto dal progetto di ospitalità.
 - retribuzione delle famiglie professionali: pari ad € 1.000,00 lordi per l'accoglienza di un minore e ad € 1.500,00 lordi per l'accoglienza di due minori. A prescindere dalla presenza di minori nella famiglia, verrà corrisposta un'indennità pari ad € 300,00 sulla base della collaborazione con i servizi, della partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e della disponibilità ad intervenire in ogni momento.
 - misura del contributo regionale, pari ad € 500.000,00, assegnati per la sperimentazione del servizio.

- Fasi dell'intervento:
 - individuazione del bisogno: effettuata su iniziativa del Servizio sociale o delle Strutture sanitarie specialistiche qualora emerga una situazione di pregiudizio a carico di un minore e della sua famiglia.
 - selezione delle famiglie affidatarie: percorso attraverso il quale viene tracciato un profilo delle famiglie che si candidano all'affidamento, utilizzando come criterio di riferimento la capacità di tenuta del nucleo rispetto alle specifiche difficoltà dell'intervento ed alcune caratteristiche richieste alle famiglie affidatarie per accertarne l'idoneità (vedi sotto, *Caratteristiche dell'aspirante famiglia affidataria*).
 - preparazione del minore: avviene attraverso incontri tra famiglia di origine e famiglia affidataria, incontri con il minore prima dell'inserimento, partecipazione a gruppi informativi e formativi.
 - abbinamento: deve fondarsi sull'effettiva corrispondenza tra i bisogni del bambino e le capacità, le risorse e la disponibilità della famiglia affidataria.
 - sostegno, che si articola su tre livelli:
 - i. sostegno per il minore: monitoraggio del percorso di inserimento del minore nella famiglia affidataria, definizione di incontri con la famiglia di origine e con l'operatore di riferimento del minore.
 - ii. sostegno per la famiglia affidataria: attivazione di gruppi di sostegno, preparazione e formazione specifica, assistenza domiciliare, assistenza economica (vedi sotto, *Diritti degli affidatari*).
 - iii. sostegno per la famiglia di origine: finalizzato a ridurre le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore e a preparare il nucleo familiare ad un eventuale rientro.
- Caratteristiche dell'aspirante famiglia affidataria: in grado di accudire, educare e sostenere un minore, provvedendo al suo mantenimento ed alla sua istruzione nonché di fornire al minore un'idonea dimensione familiare ed affettiva. Si prendono inoltre in considerazione il livello di integrazione nell'ambiente sociale, le condizioni abitative nonché l'età degli affidatari, che deve essere compatibile con l'accoglienza di minori. ***Si segnala come la Regione Piemonte abbia indicato le caratteristiche generali della famiglia affidataria piuttosto che descrivere veri e propri requisiti per l'accesso all'affido, con l'obiettivo di determinare il tipo di esperienza di cui il minore ha bisogno, per giungere al migliore abbinamento possibile.***
- Diritti degli affidatari:
 - esercitano i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
 - iscrizione anagrafica del minore nello stato di famiglia della famiglia affidataria, prevista per affidamenti a lungo termine previa intesa con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà;
 - contributo economico mensile, riconosciuto a persone, famiglie o comunità di tipo familiare che abbiano minori in affido, indipendentemente dal reddito e finalizzato alla rimozione di eventuali impedimenti economici che costituissero un ostacolo per famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento. Per il calcolo del contributo minimo da assegnare si assume come riferimento l'importo

mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi (INPS). Ad ogni modo, la misura del contributo può subire variazioni, come segue:

- i. maggiorato del 100%, per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie provinciali ed aventi quindi diritto all'indennità o all'assegno di accompagnamento;
 - ii. aumentato almeno del 30%, laddove ricorrano situazioni complesse, legate a problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
 - iii. ridotto, nei casi di affidamento diurno;
 - iv. definito caso per caso, e in base al reddito della famiglia affidataria, per affidamenti a parenti entro il quarto grado.
- Assegnazione di contributi regionali, pari ad € 1.500.000,00 (anno 2006) ed € 1.100.000,00 (anno 2007), per la promozione dell'affidamento familiare.

Linee guida per l'adozione:

- Istituzione di *équipes adozioni*, composte da almeno due operatori socio-assistenziali e da almeno un operatore sanitario, con il compito di accompagnare i soggetti interessati nel percorso di adozione, sia nazionale che internazionale, attraverso le seguenti fasi:
 - informazione alle coppie aspiranti all'adozione su requisiti, procedure e tempistiche, attraverso la diffusione di materiale informativo e la predisposizione di corsi ed incontri.
 - predisposizione dell'indagine preventiva sulla coppia, volta ad acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sulle loro motivazioni, attitudini e capacità di farsi carico di un'adozione nonché ogni altro elemento utile per la valutazione della loro idoneità.
 - preparazione delle coppie aspiranti all'adozione, attraverso l'organizzazione di corsi gratuiti, con cadenza mensile ed organizzati su due giornate consecutive, rivolti alle coppie che abbiano già presentato o intendano presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.
 - attivazione di servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare, attraverso la conoscenza diretta del bambino, della sua storia, delle sue peculiarità e del confronto tra coppia adottante ed équipe sulle informazioni acquisite.
 - sostegno al nucleo adottivo, su richiesta degli adottanti e per almeno un anno; in questo caso, l'équipe è tenuta a riferire al Tribunale per i Minorenni l'andamento dell'inserimento e le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
 - collaborazione con gli enti autorizzati nella fase del post adozione, soprattutto in presenza di problematiche complesse, attraverso un progetto integrato volto ad assistere i genitori adottivi ed il minore che preveda, tra l'altro, gruppi di sostegno alla genitorialità sia individuali che collettivi, promozione e diffusione di occasioni di confronto, riflessione e supporto allargato, inserimento scolastico dei minori, sostegno alla coppia nella fase di informazione del minore sulla sua situazione di figlio adottivo.

- Assegnazione di contributi regionali alle équipes adozioni, pari ad € 416.000,00 (anno 2006), così suddivisi:
 - € 220.000,00 per l'organizzazione dei corsi di informazione e formazione rivolti alle coppie aspiranti all'adozione;
 - € 130.000,00 per le attività relative al sostegno della genitorialità ed al monitoraggio della fase post-adoztiva;
 - € 66.000,00 per la realizzazione di percorsi di informazione del personale scolastico in tema di inserimento scolastico di un bambino adottivo.

Si segnala che la Regione Piemonte, con l'elaborazione di Linee guida sia per il percorso affidatario che per quello adottivo, nonché con l'istituzione dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, del Servizio Famiglie professionali e delle équipes adozioni, ha mostrato grande attenzione al tema dell'affido e dell'adozione, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 30 "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LE ADOZIONI E PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI"
- D.G.R. 20 GENNAIO 2003, N. 32-8241 "DEFINIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE CHE CONFERISCONO L'INCARICO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (ART. 5 L.R. N. 30/2001)"
- D.G.R. 7 MAGGIO 2002, N. 37-5948 "APPROVAZIONE STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA AGENZIA PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI, A NORMA DELL'ART. 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2001, N. 30"
- D.G.R. 16 DICEMBRE 2002, N. 19-7992 "APPROVAZIONE PIANO DI ATTIVITÀ ANNO 2002 (ULTIMO QUADRIMESTRE) ED ANNO 2003 - AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 30"
- D.G.R. 17 NOVEMBRE 2003, N. 79-11035 "APPROVAZIONE LINEE D'INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI SERVIZI CHE GARANTISCA LIVELLI ADEGUATI DI INTERVENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DI ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI, IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 149/2001 "DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA" (MODIFICA L. N. 184/1983)"
- D.G.R. 26 MARZO 2001, N. 27-2549 "L. 31 DICEMBRE 1998, N. 476 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI". MODALITÀ ATTUATIVE. DEFINIZIONE ASSETTO ÉQUIPES ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, APPROVAZIONE PERCORSO METODOLOGICO E SCHEMA DI RELAZIONE
- D.G.R. 13 NOVEMBRE 2006, N. 90-4331 "INTEGRAZIONI DELIB.G.R. 26 MARZO 2001, N. 27-2549 - APPROVAZIONE ALLEGATO D) "LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ADOZIONI PER UN PERCORSO METODOLOGICO DALLA FASE PREPARATORIA ALL'ABBINAMENTO AL POST-ADOZIONE" ED ALLEGATO E) "LINEE DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE PER LE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE"

- D.G.R. 13 NOVEMBRE 2006, N. 94-4335 “APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER LE ATTIVITÀ DELLE EQUIPES ADOZIONI E PER LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE”
- D.G.R. 17 NOVEMBRE 2003, N. 78-11034 “REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIE PROFESSIONALI. INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA SPERIMENTAZIONE”

2. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Regione Piemonte riconosce che ogni tipo e grado di violenza contro le donne ed i minori costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità alla libertà e alla dignità della persona e, in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali ed internazionali in materia, ha previsto le seguenti misure di contrasto al fenomeno sul territorio regionale:

1. Istituzione dei *Centri antiviolenza*: centri che, in collaborazione con la rete dei servizi territoriali e con le Case rifugio, offrono accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne vittime di violenza nonché ai loro figli minori.
 - Servizi prestati:
 - colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, al momento della presentazione della denuncia della violenza subita alle Forze dell'Ordine;
 - colloqui informativi di carattere legale;
 - percorsi individualizzati di protezione ed uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni, effettuata di concerto con i servizi socio-sanitari competenti;
 - colloqui ed interventi finalizzati al trattamento psicologico dell'evento traumatico;
 - sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell'autogestione, anche attraverso un eventuale sostegno al reddito delle donne e dei loro figli una volta usciti dalla struttura residenziale, al fine di offrire loro un supporto per il superamento delle eventuali prime difficoltà;
 - azioni dirette al recupero della relazione madre/figli e all'inserimento scolastico dei minori accolti.
 - Standard di qualità:
 - apertura del servizio all'utenza per almeno 5 giorni la settimana, per almeno 3 ore al giorno;
 - numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità ed adeguatamente pubblicizzato, istituito in via transitoria ed in attesa di individuare idonee modalità di adesione da parte dei Centri al Servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica “1522”;
 - reperibilità telefonica garantita 24 ore su 24;
 - adozione della Carta dei Servizi.

- Finanziamenti regionali, ripartiti come segue:
 - 50% da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia piemontese;
 - 50% da suddividere in base alla popolazione femminile residente, di età superiore ai 14 anni.
 - Misura del contributo, pari ad € 800.000,00 (esercizio finanziario 2009).
2. Istituzione delle *Case rifugio*: strutture residenziali di tipo sociale, aperte 24 ore su 24 per tutto l'anno, che offrono ospitalità temporanea ed alloggio alle donne vittime di violenza, nonché ai loro figli minori, per le quali si renda necessario l'allontanamento da una situazione di pericolo o dal luogo in cui è avvenuta la violenza, per l'incolumità propria e dei figli.
- Accesso: avviene di norma attraverso i Centri, ed è aperto a tutte le donne vittime di violenza e loro figli minori, indipendentemente dalla residenza. ***Si noti come la Regione abbia previsto requisiti di accesso particolarmente inclusivi consentendo, nel rispetto della normativa nazionale vigente e della più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), la fruizione di tali provvidenze sociali ad un ampio bacino di utenza.***
 - Capacità ricettiva: può variare in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone accolte, entro un limite massimo di 12 persone (nel computo non vanno conteggiati i minori da 0 a 3 anni).
 - Tempi di permanenza: variano in relazione al progetto, alle potenzialità e alle risorse di ciascuno, ma non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga in considerazione di specifiche esigenze, sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.
 - *Progetto individuale personalizzato*: predisposto per ogni ospite, sia donna che minore, formulato con la donna e gli operatori dei servizi sociali e sanitari competenti, garantisce anonimato e segretezza ed è teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.
3. Approvazione delle *Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi-socio assistenziali e sanitari*.
- Definizione del fenomeno, inteso come *“gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi”*, vale a dire trascuratezza, maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, abuso sessuale, violenza assistita e sfruttamento del minore.
 - Strumenti per l'individuazione di casi di abuso o maltrattamento:
 - *Rilevazione*: l'operatore che viene in contatto con il minore raccoglie i segnali provenienti dal bambino e dalla sua famiglia e valuta se siano riconducibili ad un'ipotesi di sospetto abuso o maltrattamento, dando avvio al percorso di tutela.

- *Segnalazione*: atto di responsabilità individuale che non consiste nella formulazione di un giudizio, bensì nell'apertura di una collaborazione, e costituisce il momento fondamentale del percorso diagnostico e prognostico.
- *Denuncia*: costituisce un preciso obbligo degli operatori che abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio e che, in tali circostanze, sono tenuti a darne conto per iscritto all'Autorità giudiziaria.
- *Referto*: certificato che assolve al dovere degli esercenti una professione sanitaria di contribuire alla ricostruzione probatoria.
- *Esame clinico*: ha lo scopo di individuare sul corpo del minore le tracce della violenza.
- *Validazione*: approfondimento in ordine all'attendibilità della presunta vittima e quindi della sussistenza dell'ipotesi di abuso o maltrattamento.
- *Diagnosi e valutazione*: sono per definizione "multidisciplinari", vale a dire che ciascuno dei servizi coinvolti è tenuto a raccogliere e mettere a disposizione degli altri gli elementi acquisiti attraverso gli strumenti specifici della propria professionalità, al fine di giungere ad una valutazione complessiva e globale.
- *Audizione protetta*: si intende, di regola, l'assunzione della testimonianza del minore di 16 anni effettuata in adeguato ambiente esterno al Tribunale, con l'intervento di un esperto in psicologia infantile, altro operatore psicosociale o familiare.
- **Prognosi**: effettuata dal Servizio socio-assistenziale attraverso un percorso integrato di concertazione tra tutti i servizi coinvolti. La prognosi può essere:
 - *positiva*: esiste un margine di recuperabilità della relazione genitori/figli, di conseguenza viene elaborato un progetto famiglia/bambino.
 - *negativa*: la relazione genitori/figli è irrecuperabile, di conseguenza il progetto d'intervento riguarderà le misure a protezione del minore, compresa la sua eventuale collocazione in ambito etero-familiare.
- **Trattamento**: individuato dagli operatori che hanno effettuato la valutazione. Ne sono parte integrante l'inserimento in una struttura residenziale, ove disposto dal Tribunale competente, nonché l'attuazione degli incontri tra genitori/parenti e minore, il sostegno al minore e l'osservazione delle dinamiche di rapporto.
- **Equipe multidisciplinari**: costituite sul territorio regionale con funzioni di consulenza per gli operatori del territorio in tutte le fasi del procedimento e, se necessario, di presa in carico dei casi concreti.
- **Proposte formative**: finalizzate alla diffusione della necessaria consapevolezza ed attenzione verso i fenomeni di abuso e maltrattamento in danno di minori:
 - *Sensibilizzazione e formazione di base*: rivolta a tutti gli operatori che seguono e sostengono il processo di crescita del bambino, da svolgersi presso le diverse istituzioni a ciò preposte, possibilmente in momenti comuni che coinvolgano le diverse professionalità interessate (operatori dell'area socio-assistenziale, sanitaria e psicologica), con l'obiettivo di sviluppare le capacità di ascolto del bambino e di rilevazione dei segnali di disagio.

- *Formazione sulle modalità della diagnosi e presa in carico dei casi:* rivolta agli operatori dell'area medica, socio-assistenziale e psicologica, con l'obiettivo di incrementare le capacità professionali degli operatori dei servizi territoriali, ai fini della creazione di un rete di servizi che assicuri lo svolgimento tempestivo delle funzioni di: accertamento dei sospetti casi di abuso o maltrattamento; diagnosi; elaborazione di un progetto complessivo di sostegno al minore; presa in carico del caso ed assistenza al minore in tutte le fasi del procedimento.

Si noti che la Regione Piemonte, con l'elaborazione delle Linee guida descritte, la definizione del fenomeno e del percorso di presa in carico del bambino abusato – in conformità con le disposizioni nazionali vigenti – ha mostrato grande attenzione al tema della violenza sui minori laddove, in altre realtà regionali, non si rinviene una produzione legislativa specifica in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 29 MAGGIO 2009, N. 16 “ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA CON CASE RIFUGIO”
- D.P.G.R. 16 NOVEMBRE 2009, N. 17/R “REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2009, N. 16 (ISTITUZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CON CASE RIFUGIO)”
- D.G.R. 2 MAGGIO 2000, N. 42-29997 “APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE E LA PRESA IN CARICO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE E MALTRATTAMENTO AI DANNI DI MINORI DA PARTE DEI SERVIZI-SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI”

3. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*

La Regione Piemonte, al fine di concorrere all'applicazione della normativa nazionale che disciplina il processo penale a carico di imputati minorenni, ha approvato le “*Linee Guida sulla collaborazione tra Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, Servizi dell'Ente locale ed Autorità giudiziarie minorili in applicazione del D.P.R. 448/88 – Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*” che, per la parte relativa agli Enti locali, prevedono quanto segue:

- *Centro per la mediazione:* avviato su iniziativa della Regione Piemonte, del Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, del Comune di Torino, della Procura e del Tribunale per i Minorenni di Torino, costituisce un luogo di incontro tra persone contrapposte sul piano giudiziario (autore di reato e persona offesa) o coinvolte in un conflitto, davanti ad un terzo neutrale – il mediatore – con lo scopo di facilitarne la comunicazione. Il Centro è composto da un'équipe di operatori dal diverso profilo professionale (giuridico, pedagogico, psicologico, sociale, educativo) che hanno seguito specifici corsi di formazione in materia di mediazione dei conflitti; l'attività del Centro è prestata a titolo gratuito.

- *Servizi socioassistenziali ed educativi*: le funzioni a loro demandate sono molteplici, e richiedono una corretta programmazione degli interventi finalizzata ad una distribuzione e definizione di carichi di lavoro, di responsabilità e di competenze professionali. In particolare, i Servizi territoriali si occupano di:
 - svolgere le inchieste sulle condizioni di vita e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore, in collaborazione con l'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Torino;
 - collaborare con i Servizi giudiziari in tema di misure cautelari ed in occasione dell'elaborazione di un progetto di intervento per la messa alla prova del minore;
 - proporre, ove ritenuto opportuno e qualora ve ne siano i presupposti, l'attivazione del *Progetto Riparazione*¹;
 - collaborare con i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia per la realizzazione di misure *alternative* (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, libertà anticipata) *sostitutive* (semidetenzione e libertà controllata) e di *misure di sicurezza* (riformatorio e libertà vigilata).
- *Servizi sanitari regionali*: assicurano la collaborazione con i vari organi delle Autorità giudiziarie nei procedimenti che coinvolgono minorenni, in particolare attraverso i Servizi specialistici di Neuropsichiatria Infantile, i Servizi per la Patologia da Dipendenza, i Dipartimenti di Salute Mentale ed i Servizi di Psicologia. Nel caso di procedimenti penali a carico di minorenni, a fronte di specifica richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria, qualora nel ragazzo si rilevi la presenza di problemi comportamentali tali da far supporre l'esistenza di disturbi della personalità non ascrivibili solo a problematiche socio-familiari ed ambientali o nell'ipotesi di una psico-patologia manifesta, i Servizi sanitari realizzano i seguenti interventi:
 - Attività clinica finalizzata a:
 - i. conoscere il minore ed elaborare una diagnosi, allo scopo di contribuire al meglio alla definizione dello specifico progetto di intervento;
 - ii. supportare il minore e i familiari nell'attuazione del progetto;
 - iii. monitorare l'evoluzione del minore e della situazione nel suo complesso.
 - Incontri con operatori dei vari Uffici dell'Autorità giudiziaria, dei Servizi sanitari, dei Servizi minorili della giustizia, dei Servizi territoriali socio-assistenziali, di Enti o istituti a vario titolo coinvolti (comunità, scuole, Enti locali), finalizzati ad una miglior impostazione e gestione dei rispettivi progetti d'intervento a favore dei minori coinvolti.
 - Monitoraggio complessivo delle attività svolte, attraverso un report annuale che consenta un confronto periodico con tutti gli altri Enti coinvolti allo scopo di:

¹ Il *Progetto Riparazione*, formalizzato nel febbraio del 1999 attraverso un Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile, il Comune di Torino, il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e successivamente rinnovato il 14 novembre 2006, si ispira ai principi della giustizia riparativa e prevede il coinvolgimento della vittima, dell'autore del reato e della comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere l'avvio o la ripresa di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione anche simbolica del danno, la responsabilizzazione del minore verso il singolo o la collettività danneggiati ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

- i. migliorare la comprensione delle specifiche necessità dei minori sottoposti a procedimento penale;
- ii. migliorare la conoscenza del fenomeno nel suo complesso, tramite un confronto con i dati in possesso degli altri Enti coinvolti, ipotizzando anche momenti formativi per gli operatori;
- iii. migliorare la conoscenza delle attività svolte;
- iv. identificare eventuali aspetti critici ed elaborare ipotesi per il loro superamento, migliorare le attività di recupero del minore, coinvolgere loro famiglie. Per quanto concerne i minori stranieri non accompagnati o accompagnati da adulti privi di permesso di soggiorno, i Servizi sanitari competenti per la presa in carico vengono individuati in base al luogo in cui si trovava il minore al momento dell'arresto o del fermo.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 7 GENNAIO 2008, N. 12-7984 "APPROVAZIONE LINEE GUIDA SULLA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, SERVIZI DELL'ENTE LOCALE ED AUTORITÀ GIUDIZIARIE MINORILI NELL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 448/88-DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI"

4. Sanità

La Regione Piemonte, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari di base, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Strumenti di programmazione a livello regionale:
 - *Piano socio-sanitario regionale*: approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere, le strategie di sviluppo e le linee di governo dei servizi socio-sanitari regionali, adeguandole ai bisogni assistenziali della popolazione.
- Strumenti di programmazione a livello locale:
 - *Profili e piani di salute*: predisposti ed approvati dal Comitato dei sindaci, hanno la durata del Piano socio-sanitario regionale e costituiscono lo strumento con cui la comunità locale, a livello distrettuale, individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio.
 - *Piani attuativi locali*: adottati dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, hanno la durata del Piano socio-sanitario regionale, possono prevedere aggiornamenti annuali e costituiscono lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale, le Aziende sanitarie locali programmano le attività da svolgere, recependo quanto previsto dai profili e piani di salute.

- *Piani attuativi delle aziende ospedaliere*: adottati dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, hanno la durata del Piano socio-sanitario regionale, possono prevedere aggiornamenti annuali e costituiscono lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale, l'azienda ospedaliera programma le attività di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto dai profili e piani di salute nonché dai piani attuativi locali.
- Strumenti triennali di valutazione e di monitoraggio della programmazione regionale:
 - *relazione socio-sanitaria regionale*: presentata ogni tre anni dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale e alla Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, esprime le valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal Piano socio-sanitario regionale.
 - *relazione socio-sanitaria aziendale*: predisposta dal Direttore generale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, costituisce lo strumento di accertamento e documentazione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e aziendale.
- *Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria*: organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.
- *Consiglio regionale di sanità ed assistenza (CORESA)*, istituito con l'obiettivo di:
 - fornire pareri e consulenze alla Giunta regionale in merito alla determinazione degli aspetti tecnico-scientifici concernenti la politica socio-sanitaria regionale, nonché all'elaborazione e verifica dei provvedimenti concernenti la programmazione socio-sanitaria;
 - esprimere pareri alla Giunta regionale per garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione in materia di tutela della salute, assistenza sociale e coordinamento dell'attività sanitaria e assistenziale.

Inoltre, la Regione ha prestato particolare attenzione a specifici aspetti della materia, introducendo le seguenti misure:

- Tutela della salute psicoaffettiva dei minori ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati, attraverso:
 - la presenza di letti per ogni stanza di reparto pediatrico, da destinarsi ad uno dei genitori o loro sostituto, fino al raggiungimento di un numero di letti pari ad almeno il 30% di letti pediatrici;
 - per i bambini di età inferiore ai 6 anni, la facoltà, da parte dei genitori, di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle 24 ore. Tale limite di età può essere elevato in presenza di particolari problematiche fisiche, psichiche o ambientali;
 - per i bambini di età superiore ai 6 anni, la facoltà, da parte dei genitori, di accedere e permanere accanto al bambino nell'arco delle 12 ore diurne;
 - la facoltà, da parte dei genitori o loro sostituti, di presenziare ad interventi diagnostici e terapeutici;
 - la previsione di spazi riservati a sale gioco e sale studio;

- la facoltà, da parte dei minori, di visita ai genitori ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati. Se di età inferiore ai 12 anni, i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.
- Promozione dei servizi consultoriali:
 - destinatari: singolo, coppia, famiglia nei suoi vari componenti. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti i cittadini, ivi compresi gli stranieri residenti o dimoranti nel territorio della Regione.
 - servizi prestati: assistenza sociale e psicologica per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile; supporto delle funzioni genitoriali; assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessi dall'ordinamento giuridico; divulgazione di informazioni idonee a promuovere la gravidanza, anche in casi di presunta sterilità, e a prevenirla; consulenza familiare e sessuologica; assistenza per la tutela psicofisica della donna e del prodotto del concepimento; promozione di informazione sessuale individuale per conseguire i fini liberamente scelti dal singolo e dalla coppia in ordine alla procreazione libera e responsabile.
 - personale: opera in gruppi di lavoro formati da medico (preferibilmente ginecologo), psicologo, assistente sociale, assistente sanitaria, ostetrica o infermiera professionale.
 - stanziamento finanziario per il potenziamento dei servizi prestati dai consultori (anno 2008), pari ad € 3.600.000,00 così suddivisi: € 3.265.726,00 (risorse nazionali) ed € 334.274,00 (risorse regionali).
- Centri di *Informazione Salute Immigrati*, finalizzati a soddisfare le necessità sanitarie di stranieri presenti ma non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale² attraverso:
 - *attività di accoglienza e informazione*: accoglienza personalizzata; registrazione/compilazione della parte anagrafica della cartella sanitaria personale; valutazione della tipologia della domanda; attività amministrative e di registrazione, come previsto dalla normativa vigente (dati anagrafici, dati di esenzione).
 - *attività di diagnosi, cura e riabilitazione*: compilazione della cartella sanitaria personale; visita medica; prestazioni infermieristiche; prescrizione di interventi successivi; monitoraggio dello stato di salute.
 - *attività di accompagnamento*: contatto e/o prenotazione; accompagnamento; eventuale intervento di mediazione.
 - *attività di gestione del sistema informativo*: registrazione dei dati per il monitoraggio regionale tramite sistema informatico; reportistica sulle prestazioni erogate per elaborazione e programmazione; creazione di flussi informativi con elaborazioni dei dati a livello locale e regionale.

² Con la dicitura “*stranieri presenti ma non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale*” si intendono:

- non comunitari: minori stranieri non accompagnati e/o minori accompagnati i cui adulti di riferimento si trovino in condizione di non regolarità; adulti stranieri privi di permesso di soggiorno; adulti stranieri non iscrivibili al SSN in quanto privi di residenza.
- comunitari: minori stranieri non accompagnati e minori accompagnati i cui adulti di riferimento non abbiano i requisiti necessari per la fruizione dell'assistenza sanitaria ai sensi della normativa europea; adulti privi dei requisiti necessari per la fruizione dell'assistenza sanitaria ai sensi della normativa europea e che, nel loro Paese di origine, non abbiano la possibilità di avere garantita un'adeguata assistenza sanitaria.

- *attività di informazione, prevenzione e promozione della salute*: produzione e diffusione di materiale informativo per gli stranieri; produzione e diffusione di materiale informativo per gli operatori; condivisione del materiale informativo con altri centri istituzionali e del terzo settore che si occupano di immigrazione.

Si noti come la Regione Piemonte, con l'istituzione dei Centri di Informazione Salute Immigrati, abbia effettivamente realizzato il principio del carattere universalistico delle prestazioni socio-sanitarie, consentendo l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria di base a tutti gli stranieri presenti a qualsiasi titolo sul territorio regionale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 6 AGOSTO 2007, N. 18 “NORME PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA E IL RIASETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”
- L.R. 4 LUGLIO 1984, N. 30 “ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI SANITÀ ED ASSISTENZA”
- L.R. 1 APRILE 1980, N. 18 “NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI NEI PRESIDI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI”
- L.R. 9 LUGLIO 1976, N. 39 “NORME E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI CONSULTORIALI”
- D.G.R. 21 LUGLIO 2008, N. 47-9265 “APPROVAZIONE CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVATIVI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI, AL FINE DI AMPLIARE E POTENZIARE GLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE”
- D.G.R. 20 OTTOBRE 2008, N. 20-9847 “LINEE GUIDA PER L'AVVIO E GESTIONE DEI CENTRI I.S.I. - INFORMAZIONE SALUTE IMMIGRATI. COSTITUZIONE DEI CENTRI PRESSO TUTTE LE AA.SS.LL. DEL TERRITORIO REGIONALE ED APPROVAZIONE DI SPECIFICHE LINEE DI INDIRIZZO PER LA LORO ATTIVAZIONE E GESTIONE”

5. Diritto all'istruzione

La Regione Piemonte promuove e disciplina i servizi e gli interventi idonei a realizzare l'effettivo esercizio del diritto allo studio e, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento di tale diritto, ha legiferato come segue:

- Destinatari: allievi del sistema dell'istruzione e della formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.
- Tipologie di interventi:
 - *Assegni di studio*, differenziati per fasce di reddito, erogati alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, finalizzati alla parziale copertura di:
 - i. spese di iscrizione e frequenza: per nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore ad € 32.000,00, il contributo erogato varia da un minimo di €

540,00 ad un massimo di € 1.920,00 per figlio, a seconda della fascia di reddito alla quale si appartiene.

- ii. spese per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti: per nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore ad € 32.000,00, il contributo erogato varia da un minimo di € 120,00 ad un massimo di € 600,00 per figlio, a seconda della fascia di reddito alla quale si appartiene.

- *Borse di studio*, erogate agli allievi residenti in Piemonte e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per la copertura delle spese di frequenza, trasporti, mensa, sussidi scolastici, attività integrative scolastiche, viaggi e visite di istruzione. La Regione ha previsto due tipologie di borse di studio:

- i. integrazione della borsa di studio erogata dallo Stato, per famiglie con un ISEE non superiore ad € 10.632,94;
- ii. istituzione di un'analogha borsa di studio regionale, per famiglie con un ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00.

In entrambi i casi, la borsa di studio non è legata al merito scolastico e viene attribuita alle famiglie degli alunni a copertura delle spese scolastiche certificate per almeno € 51,65; la dotazione finanziaria annuale è pari ad € 8.150.000,00.

- *Valorizzazione delle eccellenze e dei meriti*, attraverso l'istituzione di un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti frequentanti la penultima classe degli istituti secondari di secondo grado del Piemonte che abbiano riportato, nell'anno scolastico di riferimento, una media dei voti di 9/10, nonché agli studenti frequentanti le classi quinte degli istituti secondari di secondo grado piemontesi che abbiano riportato una votazione di cento centesimi con lode all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio. Il premio verrà definito annualmente in base al numero degli studenti che ne hanno diritto e non potrà comunque avere un valore monetario superiore ad € 2.000,00 pro-capite. La dotazione finanziaria annua è pari ad € 600.000,00.

- *Contributo per merito scolastico*, riconosciuto agli studenti residenti in Piemonte frequentanti dalla prima alla quarta classe degli istituti scolastici di secondo grado che abbiano riportato, nell'anno scolastico di riferimento, una media dei voti non inferiore ai 9/10 e abbiano un ISEE non superiore ad € 32.000,00, nonché agli studenti residenti in Piemonte frequentanti le classi quinte degli istituti scolastici di secondo grado, che abbiano riportato una votazione di almeno cento centesimi all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio e abbiano un ISEE non superiore ad € 32.000,00. Il contributo non potrà superare il valore massimo di € 1.500,00 pro-capite per gli studenti che abbiano riportato una media voti di 10/10 e lode, di € 1.350,00 pro-capite per gli studenti che abbiano riportato una media voti di 10/10 e di € 1.215,00 pro-capite per gli studenti che abbiano riportato una media voti di 9/10. La dotazione finanziaria annua è pari ad € 1.400.000,00.

- *Interventi per favorire l'integrazione scolastica di alunni disabili o con esigenze educative speciali*, volti a garantire loro l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione attraverso:

- i. servizi di trasporto speciale: corresponsione alle famiglie di un contributo a copertura delle spese sostenute; tessera gratuita su tutta la rete di trasporti urbani, extraurbani e linee ferroviarie regionali per disabili con invalidità superiore al 70%; gratuità del servizio nei casi di cecità assoluta o invalidità al 100%, anche per l'accompagnatore.
 - ii. acquisto di materiale didattico e strumentale, libri di testo in braille per disabili visivi e qualsiasi altro supporto o ausilio indispensabile per l'attività didattica.
 - iii. presenza di personale aggiuntivo.
- *Interventi in favore di alunni di nazionalità straniera*, finalizzati alla loro accoglienza, inserimento ed integrazione attraverso misure quali l'alfabetizzazione, il perfezionamento della lingua italiana, l'approfondimento della conoscenza della cultura di origine, il ricorso a mediatori linguistici e culturali. Dotazione finanziaria annua pari ad € 600.000,00.
 - *Interventi in favore di allievi ricoverati*, finalizzati a sostenere l'apprendimento a distanza favorendo l'applicazione e l'impiego di idonee soluzioni informatiche. Dotazione finanziaria annua pari ad € 200.000,00.
 - *Prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico*, attraverso programmi sperimentali per i quali è stata riconosciuta una dotazione finanziaria pari ad € 1.600.000,00.
 - *Dotazioni librerie*, per agevolare l'uso gratuito dei libri di testo da parte degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale. Dotazione finanziaria annua pari ad € 100.000,00.
 - *Orientamento alla scelta formativa*, finalizzato alla conoscenza delle opportunità nonché alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo, scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana. Dotazione finanziaria per interventi rivolti a minori di 16 anni pari ad € 1.700.000,00 (risorse regionali); dotazione finanziaria per interventi rivolti a soggetti ultrasessantenni pari ad € 1.700.000,00 (risorse del POR FSE 2007/2013).
 - *Interventi in favore di scuole e studenti di aree montane o territorialmente disagiate*, al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuovendo e sostenendo interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree. Dotazione finanziaria annua pari ad € 1.000.000,00.
 - *Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa*, attraverso la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e formative, lo sviluppo delle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, la promozione di collaborazioni fra scuole ed esperti e scuole e famiglie. Dotazione finanziaria annua pari ad € 1.000.000,00.
 - *Percorsi sperimentali* volti al superamento delle problematiche connesse alla lotta all'abbandono e alla dispersione scolastica, alla crescita della cultura del soggetto debole quale disabile, in situazione di difficoltà, immigrato, con una dotazione finanziaria annua pari ad € 980.000,00.

- *Fondo di emergenza*, istituito al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico. La Regione assegna annualmente ai Comuni che ne facciano richiesta risorse per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria, finalizzate all'anticipazione parziale di borse di studio da erogarsi ai sensi della normativa regionale vigente. La quota corrisposta non potrà essere superiore al 70% dell'ammontare della borsa di studio erogata nell'anno scolastico precedente.
- *Sportello per il cittadino*, attivato presso i comuni, singoli o associati, al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei propri diritti ed interessi. Lo sportello svolge le seguenti funzioni:
 - ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta;
 - inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;
 - comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell'esito del procedimento;
 - assistenza nella formulazione delle istanze;
 - ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento e successivo inoltro delle medesime ai soggetti competenti.
- *Anagrafe regionale degli studenti* nei sistemi dell'istruzione e formazione professionale, istituita su base provinciale per combattere la dispersione scolastica, attraverso la condivisione di dati sugli studenti piemontesi con gli enti locali competenti, in un quadro di integrazione delle informazioni.
- *Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa*, istituita al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia.
- *Piano triennale degli interventi*, presentato dalla Giunta regionale al Consiglio per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Il Piano definisce le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse disponibili nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici previsti dalla normativa regionale in materia.
- Stanziamento finanziario complessivo per l'attuazione delle disposizioni regionali in materia: pari ad € 111.000.000,00 a partire dall'esercizio finanziario 2008.

Normativa di riferimento:

- L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"
- D.C.R. 23 DICEMBRE 2008, N. 233-55520 "PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA PER GLI ANNI 2009/2011"

6. *Child rights governance*

In materia di *child rights governance*, la Regione Piemonte ha istituito la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare, sul territorio regionale, la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

Al Garante sono assegnate le seguenti funzioni:

- vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
- vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale e discriminazione dei bambini e degli adolescenti per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
- segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- verifica gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati;
- svolge attività di vigilanza, anche attraverso indagini e ispezioni, sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia;
- accoglie le segnalazioni su casi di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni di volontariato ed enti;
- fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
- promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;

- collabora con il CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
- promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- esprime, su richiesta dei competenti organi, pareri, proposte e rilievi su proposte di legge, regolamenti ed atti amministrativi in materia di infanzia e adolescenza.

Il Garante, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei minori, interviene:

- su sollecitazione o richiesta delle bambine, bambini e adolescenti, di familiari, parenti, scuole, servizi sociali, associazioni ed enti;
- d'ufficio in tutti i casi in cui rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per minori di età.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante può:

- intervenire nei procedimenti amministrativi ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti;
- segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali, anche a seguito di denunce e reclami, la violazione dei diritti o le situazioni di rischio o danno per bambine, bambini e adolescenti;
- sollecitare le Amministrazioni competenti a porre in essere interventi di aiuto e sostegno ai minori, volti alla rimozione delle cause che impediscono la tutela dei loro diritti;
- raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
- informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia.

Inoltre il Garante, per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle disposizioni regionali in materia, collabora con il *Difensore Civico*, incaricato di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare la propria attività con quella del Garante, nell'ambito delle rispettive competenze.

Infine, il Garante è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, che illustri le iniziative e le attività svolte, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare.

Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni al Presidente del Consiglio e della Giunta regionale.

Per l'espletamento delle sue funzioni, nel biennio 2010/2011 al Garante è stato assegnato uno stanziamento pari ad € 20.000,00 per ciascun anno.

Normativa di riferimento:

- L.R. 9 DICEMBRE 2009, N. 31 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"

7. Interventi a sostegno della condizione giovanile

In materia di politiche in favore dei giovani, la Regione Piemonte ha promosso la realizzazione di azioni volte a sostenerne la partecipazione a livello economico, sociale e culturale, introducendo i seguenti parametri:

- *Consulta regionale dei giovani*, con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale in materia di politiche giovanili.
- *Piano annuale degli interventi*, presentato entro il 30 novembre di ogni anno dalla Giunta al Consiglio regionale per l'approvazione; il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.
- Erogazione di contributi regionali ad Enti locali, associazioni o cooperative giovanili per la predisposizione di progetti rispondenti alle finalità e alle tipologie di azione previste nel Piano annuale:
 - requisiti per l'accesso ai contributi regionali da parte di associazioni o cooperative giovanili:
 - i. costituite per almeno l'80% dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
 - ii. con sede legale nel territorio regionale;
 - iii. il cui Statuto o Atto costitutivo preveda: assenza di fini di lucro; elettività delle cariche associative; obbligo di formazione del bilancio.
 - destinatari dei progetti: giovani abitanti in Piemonte³ di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, fatta eccezione per interventi relativi a:
 - i. informazione ai giovani: età compresa tra i 15 ed i 29 anni;
 - ii. scambi socioculturali: età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
 - aree di interesse: inserimento sociale e partecipazione dei giovani; emarginazione, devianza e disagio giovanile; mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio culturale fra Paesi europei; cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile; informazione e consulenza per i giovani.
 - modalità di erogazione dei contributi: il 50% all'avvio dei progetti e il restante 50% su presentazione di idonea documentazione che comprovi la realizzazione integrale del progetto.
 - misura del contributo, pari ad € 1.291.142,25 (anno 2001); per ogni progetto non potrà essere corrisposto un contributo maggiore di € 25.822,84.
- Programma triennale degli interventi regionali per i giovani 2006/2008 "*Passione da vendere*", articolato in cinque azioni:
 1. *Partecipazione*: stimolare la coscienza del concetto di cittadinanza europea e la partecipazione diretta dei giovani ai processi decisionali, valorizzare la "risorsa giovani" anche attraverso il loro accesso ai diritti sociali.

³ Si noti come, con l'espressione "giovani abitanti in Piemonte", la Regione abbia inteso consentire la fruizione dei servizi e delle provvidenze in questione ad un ampio bacino di utenza, piuttosto che prevedere requisiti meno inclusivi e potenzialmente discriminatori, rinvenuti invece in disposizioni emanate da altre realtà regionali.

2. *Autonomia personale*: consentire l'accesso al lavoro, al credito e alla casa, riqualificare luoghi di ritrovo che creino occasioni di confronto e di relazioni sociali, promuovere le pari opportunità.
3. *Sviluppo dell'identità*: creare un ponte di raccordo tra giovani e memoria storica, soprattutto attraverso gli scambi intergenerazionali, e tra giovani e memoria futura, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione europea.
4. *Rafforzamento dei sistemi locali*, attraverso:
 - Piani locali: elaborati dalla "comunità locale" per arricchire, articolare e focalizzare sui giovani le politiche da mettere in atto, attraverso la formalizzazione di un accordo a livello territoriale. Compito dei Piani locali è anche quello di promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali su questioni che li riguardano direttamente.
 - Piani provinciali: presentati alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno, vengono elaborati sulla base delle indicazioni fornite nel Programma triennale regionale, nella logica di costruzione di una politica coordinata sul territorio in favore dei giovani.
5. *Sostegno dell'esistente*: implementazione del sistema *Informagiovani*, finalizzato alla creazione di strumenti che stimolino la partecipazione attiva dei giovani al lavoro di rete con gli altri attori del territorio, attraverso servizi che favoriscano lo scambio di esperienze e di informazioni; sostegno ai *Centri di creatività e socializzazione*, finalizzati alla promozione della creatività e della pratica artistica, per favorire l'aggregazione e la crescita sociale e culturale dei giovani.

La misura del contributo regionale per l'implementazione del Programma triennale è stata pari ad € 4.500.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 13 FEBBRAIO 1995, N. 16 "COORDINAMENTO E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI"
- D.C.R. 18 DICEMBRE 2001, N. 214-40244 "LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 1995, N. 16 - PIANO ANNUALE 2001 DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I GIOVANI"
- D.G.R. 11 DICEMBRE 2000, N. 67-1688 "L.R. 13 FEBBRAIO 1995, N. 16. PIANO ANNUALE 2000 DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I GIOVANI. PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE ALLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DEI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DELL'ART. 5"
- D.G.R. 28 DICEMBRE 2001, N. 99-4991 "L.R. 13 FEBBRAIO 1995, N. 16 - PIANO ANNUALE 2001 DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I GIOVANI. PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE ALLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI PROGETTI PRESENTATI DA ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE GIOVANILI AI SENSI DELL'ART. 5"
- D.G.R. 29 OTTOBRE 2007, N. 71-7298 "INTESA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - CONFERENZA UNIFICATA DEL 14 GIUGNO 2007 - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL QUADRO STRATEGICO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "PASSIONE DA VENDERE". UN PATTO PER LA GIOVENTÙ" IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI"
- DET. REG. 9 GENNAIO 2002, N. 2 "L.R. 13 FEBBRAIO 1995 N. 16. PIANO ANNUALE 2001 DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I GIOVANI - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE A

SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI, PREDISPOSTI DA ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI GIOVANILI E COOPERATIVE GIOVANILI (ART. 5 L.R. N. 16/1995)”

- D.C.R. 6 FEBBRAIO 2007, N. 100-5372 “PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I GIOVANI 2006-2008. RATIFICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 DELLO STATUTO, DELLA DGR 58-5046 DEL 28 DICEMBRE 2006”

8. Sostegno alle attività oratoriali e similari

La Regione Piemonte riconosce e valorizza la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle parrocchie, dagli enti della Chiesa cattolica e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato; a tal fine, la Regione concede finanziamenti per la realizzazione di attività oratoriali secondo i seguenti parametri:

- Finalità: promozione, accompagnamento e sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, attraverso programmi, azioni ed interventi in ambito sportivo e culturale, finalizzati a prevenire e contrastare emarginazione, disagio sociale e devianza minorile.
- *Protocolli d’intesa*, sottoscritti dalla Regione con parrocchie, enti della Chiesa cattolica e altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, per il finanziamento di interventi mirati al raggiungimento delle finalità descritte, previa presentazione di specifici progetti.
- Finanziamento: istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato “*Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio*”, con una dotazione finanziaria iniziale pari ad € 1.000.000,00, incrementata fino ad € 5.000.000,00 (anno 2003) dal Consiglio regionale, in considerazione delle finalità perseguite dalla legislazione regionale in materia e dell’insufficienza del precedente stanziamento.

Normativa di riferimento:

- L.R. 11 NOVEMBRE 2002, N. 26 “RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA, AGGREGATRICE E SOCIALE SVOLTA DALLE PARROCCHIE, DAGLI ISTITUTI CATTOLICI E DAGLI ALTRI ENTI DI CULTO RICONOSCIUTI DALLO STATO ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DI ORATORIO”

9. Edilizia residenziale pubblica

La Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno di famiglie e persone meno abbienti, nonché di particolari categorie sociali, individuando i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
 - essere residente⁴ o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;
 - non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio ubicato nel territorio regionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare di riferimento⁵;
 - non aver avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
 - non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
 - non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
 - non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - godere di un ISEE non superiore ad € 20.000,00 (anno 2011).
- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza delle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:
 - richiedenti che abitino con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici regolamentari;
 - richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;
 - richiedenti che abitino con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente⁶;

⁴ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Tale requisito si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

⁵ Si considera adeguato al nucleo familiare un alloggio avente una superficie utile non inferiore a:

- mq 40 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- mq 80 per un nucleo familiare composto da 5 o 6 persone;
- mq 100 per un nucleo familiare composto da 7 o più persone.

- richiedenti che abitino con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni;
 - richiedenti che abitino da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unità;
 - richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro, a seguito di: ordinanze di sgombero, sentenza esecutiva di sfratto, monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto, per motivi di pubblica utilità, per esigenze di risanamento edilizio;
 - richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa;
 - richiedenti che contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso o che lo abbiano contratto da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando;
 - richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con grado di invalidità almeno pari al 67 %, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, anche in relazione all'anzianità ed alla presenza di barriere architettoniche;
 - cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza;
 - profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato;
 - nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone;
 - coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.
- Comunicazione dell'assegnazione, da parte del comune con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio.
 - Scelta dell'alloggio: compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria ed entro i termini indicati nella comunicazione dell'assegnazione, previa sottoscrizione della convenzione di assegnazione. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti, l'assegnatario è tenuto a documentare il grave impedimento alla presentazione o scelta dell'alloggio, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, pena l'annullamento dell'assegnazione.
 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, da parte dei componenti del nucleo familiare.
 - Esclusione dalla graduatoria, in caso di:
 - perdita di uno o più requisiti per l'accesso all'edilizia sociale;
 - inserimento in graduatoria ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

⁶ Per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico, di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari.

- Decadenza dell'assegnazione, disposta dal comune nel caso in cui l'assegnatario, successivamente alla stipula della convenzione di locazione:
 - non occupi l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento;
 - perda uno o più dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale;
 - trasferisca volontariamente la propria residenza o abbandoni volontariamente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore;
 - si renda moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole⁷. La morosità colpevole può essere sanata entro 60 giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell'anno.
- Annullamento dell'assegnazione, disposto dal comune se l'assegnatario:
 - perde uno o più requisiti per l'accesso all'edilizia sociale;
 - rifiuta di stipulare la convenzione di locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare.
- Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute, disposte dal comune nei confronti di coloro che, originariamente destinatari di regolare assegnazione temporanea nel frattempo scaduta, occupino un alloggio di edilizia sociale. La regolarizzazione può avvenire a condizione che:
 - gli occupanti siano in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale;
 - gli occupanti non siano morosi nel pagamento all'ente gestore dei canoni di locazione, delle spese accessorie e delle quote di occupazione, o, se morosi, si impegnino al pagamento, anche in forma rateizzata.
- Riserva di alloggi per particolari categorie di cittadini, non superiore al 25% degli alloggi disponibili, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni, anziani, invalidi, famiglie monoparentali con prole.
- *Fondo sociale* per la corresponsione di contributi agli assegnatari in condizione di morosità incolpevole:
 - modalità di accesso al contributo: tramite presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, della dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito relativo al reddito complessivo del nucleo familiare;
 - misura del contributo: almeno il 60% della morosità incolpevole è a carico della Regione; la parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del Fondo sociale regionale è a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi.
 - stanziamento finanziario regionale per il biennio 2010-2011: pari ad € 8.073.000,00 per ciascuno anno.
- *Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, istituito al fine di sostenere persone e nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione dell'alloggio:

⁷ E' definito moroso incolpevole il nucleo:

- in possesso di un ISEE non superiore al 30% del limite di accesso all'edilizia sociale (pari ad € 20.000,00);
- che abbia corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

- destinatari: cittadini italiani, europei o stranieri residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni⁸ nella Regione Piemonte, che siano intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- requisiti per l'accesso:
 - i. reddito annuo complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS, pari ad € 11.532,56, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (fascia A);
 - ii. reddito annuo complessivo non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%: € 12.787,46 per 1 o 2 persone, € 14.054,68 per 3 persone, € 16.358,73 per 4 persone ed € 18.432,37 per 5 o più persone (fascia B).
- misura del contributo: non superiore ad € 3.098,74 annui per la fascia A e ad € 2.324,06 annui per la fascia B. Tali limiti sono superabili esclusivamente in caso di incremento per le categorie di particolare debolezza sociale. Non sono ammissibili richieste di contributi inferiori alla soglia minima pari ad € 100,00.
- situazioni di particolare debolezza sociale, in presenza delle quali i Comuni riconoscono un incremento del contributo da assegnare o, in alternativa, un innalzamento dei limiti reddituali:
 - i. presenza nel nucleo familiare di una o più persone anziane, di età non inferiore ai 65 anni;
 - ii. presenza nel nucleo familiare di persona invalida, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, o di minorenni invalido;
 - iii. provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
 - iv. nucleo familiare con almeno 3 figli a carico;
 - v. presenza nel nucleo familiare di lavoratore che, nel corso dell'anno 2008, abbia subito licenziamento o risulti in cassa integrazione o in mobilità.
- *Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012*: si propone di sopperire al fabbisogno abitativo delle famiglie piemontesi che non posseggono un alloggio in proprietà e non hanno la possibilità di acquistarne uno né di affrontare affitti a libero mercato, laddove il rapporto tra reddito e canone non risulti sostenibile.
 - aree di intervento: edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata sperimentale, edilizia agevolata, studi di fattibilità, sostegno alle agenzie per la locazione, programma giovani, programma anziani. Le misure di intervento proposte sono finalizzate ad offrire risposte concrete all'ampio ventaglio di fabbisogno espresso dalla società.
 - tempistiche: l'attuazione del Programma è articolata in tre bienni, attraverso piani e programmi specifici di intervento.
 - contributi finanziari stanziati ed effettivamente utilizzati per la realizzazione del Programma: € 306.900.000,00 (I° biennio 2007/2008) ed € 256.000.000,00 (II° biennio 2009/2010).

⁸ Cfr. nota 4.

Normativa di riferimento:

- L.R. 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 “NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE”
- D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011, N. 12/R “REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE)”
- D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011, N. 14/R “REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “REGOLAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE)”
- D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011, N. 15/R “REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE)”
- D.G.R. 20 LUGLIO 2009, N. 22-11781 “LEGGE N. 431/98, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ESERCIZIO FINANZIARIO 2009). REQUISITI MINIMI DEI RICHIEDENTI PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2009. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E INDIRIZZI AI COMUNI”
- D.G.R. 22 FEBBRAIO 2010, N. 19-13358 “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. "PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" APPROVATO CON DELIB.C.R. 20 DICEMBRE 2006, N. 93-43238. ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA PARTE DI RISORSE RELATIVE AL TERZO BIENNIO DI INTERVENTO. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE”
- D.C.R. 20 DICEMBRE 2006, N. 93-43238 “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL "PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012", AI SENSI DELL'ARTICOLO 89 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000, N. 44, DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 112/1998”

10. Edilizia residenziale per minori

Nell'ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori, la Regione Piemonte ha previsto l'istituzione di strutture in grado di accogliere bambine, bambini, ragazze, ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita e la loro realizzazione umana, tale da non garantire l'espressione dei loro diritti fondamentali e, a tal fine, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Tipologie di strutture:
 - *Comunità educativa residenziale*: struttura residenziale per minori che offre ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali, non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione, con l'obiettivo di ricostruire per il bambino e l'adolescente un ambiente familiare, caratterizzato da relazioni intense e significative a livello affettivo, educativo, cognitivo e di promozione delle abilità sociali. Questa tipologia di struttura accoglie fino a 8 minori – più due posti di pronto intervento – di età compresa tra i 6 e 17 anni; la permanenza in comunità oltre i 18 anni è da considerarsi eccezionale, previo consenso dell'interessato e legata al raggiungimento di specifici obiettivi.

- *Comunità educativa di pronta accoglienza*: accoglie minori in situazione di emergenza, con urgente bisogno di tutela e protezione, in attesa di altra collocazione o del rientro in famiglia. Le comunità educative di pronta accoglienza si articolano nelle fasce di età:
 - i. 0-5 anni: data l'esigenza di considerare l'inserimento in comunità di un minore di 6 anni di breve termine – esigenza dettata dalla necessità di ospitare questi bambini in contesti familiari – la permanenza non deve superare i sei mesi.
 - ii. 6-10 anni: la fascia di età di accoglienza può essere derogata in casi particolari e per ragioni motivate dal servizio inviante o dalla struttura che accoglie. La permanenza non può superare i 45 giorni, rinnovabili per una sola volta.
 - iii. 11-17 anni: la fascia di età di accoglienza può essere derogata in casi particolari e per ragioni motivate dal servizio inviante o dalla struttura che accoglie. La permanenza non può superare i 45 giorni, rinnovabili per una sola volta.
- *Casa famiglia per minori*: modalità di accoglienza di minori in difficoltà che non hanno concrete possibilità di tornare o restare in famiglia, e per i quali l'istituto dell'affidamento non sia praticabile, da parte di una famiglia o di una coppia di adulti, generalmente un uomo ed una donna, che vivono insieme ai minori, anche con i propri figli, assumendo funzioni genitoriali. La Casa famiglia accoglie mediamente 6 minori, cui vanno aggiunti gli eventuali figli minorenni degli adulti, fino ad un massimo di 8 minori; si fa eccezione nei casi di fratellanza degli ospiti, per i quali è ragionevole non rinunciare all'inserimento congiunto.
- *Comunità mamma – bambino*: comunità finalizzata all'accoglienza di gestanti, anche minorenni, e/o madri con i propri figli, si caratterizza per la presa in carico del nucleo accolto e non tanto del singolo componente; tali strutture possono accogliere un massimo di 12 persone, senza contare i minori della fascia 0-3 anni ma, in ogni caso, il numero massimo degli accolti (compresi i bambini nella fascia 0-3 anni) non deve superare i 16 ospiti. Si distinguono due macro tipologie di accoglienza:
 - i. accoglienza di nuclei allontanati a causa di violenze o per ragioni contingenti collegate a problematiche socio-ambientali;
 - ii. accoglienza di nuclei per ragioni di protezione del minore e di sostegno alla madre (di tipo psicologico e/o pedagogico) oltre che di aiuto e valutazione della relazione madre-figlio.
- *Gruppo appartamento per adolescenti e giovani*: ospita temporaneamente minori di età non inferiore ai 16 anni che non possono rimanere o tornare nella propria famiglia e giovani fino ai 21 anni già ospiti di strutture residenziali o in affidamento familiare che non possono tornare nella famiglia di origine. Questa tipologia di accoglienza è finalizzata ad offrire a persone con una significativa capacità di autogestione un sostegno temporaneo a livello abitativo, nonché supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa, anche attraverso l'apporto di personale con funzioni educative, di appoggio e di orientamento. Il Gruppo appartamento accoglie un massimo di 6 persone, ovvero 4 in presenza di minori; qualora sia inserito un minore, gli ospiti dovranno essere tutti dello stesso sesso.

- *Gruppo appartamento per gestanti e mamme con bambino*: ospita temporaneamente gestanti e/o mamme maggiorenti con minori che non possono rimanere o tornare nella propria famiglia a causa di motivi socio-ambientali, ma il cui rapporto con il figlio è valido e tale che un allontanamento dalla mamma risulterebbe pregiudizievole per lo sviluppo del minore, ovvero donne che hanno già fatto un percorso in strutture residenziali in cui è stato aiutato e supportato lo sviluppo della competenza genitoriale, verificato un positivo rapporto madre – bambino e che necessitano ancora di protezione prima di essere avviate in via definitiva a percorsi di autonomia. Questa tipologia di accoglienza è finalizzata ad offrire a persone con una significativa capacità di autogestione un sostegno temporaneo a livello abitativo, nonché supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa, anche attraverso l'apporto di personale con funzioni educative, di appoggio e di orientamento. Il Gruppo appartamento accoglie fino ad un massimo di 6 persone, di cui 2/3 adulti.
- *Comunità terapeutica per minori*: struttura residenziale per minori affetti da gravi disturbi comportamentali in fase sub-acuta, correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva e dell'adolescenza che non possono essere trattati a livello ambulatoriale, domiciliare o semi-residenziale. Accoglie minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni, fino ad un massimo di 10 minori.
- *Comunità riabilitativa psicosociale per minori*: struttura di accoglienza per preadolescenti ed adolescenti affetti da gravi patologie psichiatriche dell'età evolutiva, che hanno positivamente superato la fase acuta del disturbo comportamentale ma non sono ancora in grado di fare ritorno in famiglia. Accoglie minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni, fino ad un massimo di 10 minori.
- *Centri educativi per minori*: offrono ospitalità diurna ad alta intensità educativo assistenziale a minori di età compresa tra 6 e 17 anni (o comunque frequentanti la scuola dell'obbligo), fino ad un massimo di 30 minori, con l'obiettivo di fornire supporto a nuclei familiari deboli, ma ancora in grado di mantenere relazioni con i figli, coadiuvandoli nel lavoro con i minori per ciò che attiene alle relazioni sociali ed al lavoro scolastico.
- *Centri aggregativi per minori*: offrono un servizio aggregativo ed educativo, definito in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico e animazione del tempo libero a minori di età compresa tra 6 e 17 anni, fino a un massimo di 30 minori. Tali centri sono aperti per almeno 11 mesi all'anno, per 5 giorni alla settimana, prevalentemente nella fascia pomeridiana.
- *Comunità educativa integrata*: comunità educativa a prevalenza sociale, ma rinforzata sia negli aspetti educativi sia in quelli sanitari, che prevede l'inserimento di minori con disabilità e/o disturbi relazionali, fino ad un massimo di otto ospiti più due di pronto intervento.
- *Pensionato integrato*: non si tratta di un vero e proprio presidio socio-assistenziale, bensì di una particolare forma di accoglienza presso strutture ricettive extra-alberghiere di minori vicini alla maggiore età e/o giovani per i quali, dato il loro livello di autonomia, non è accettato né opportuno il loro inserimento in comunità.

- Requisiti progettuali per l'autorizzazione al funzionamento:
 - *Progettazione integrata*: deve essere garantita ai minori che necessitano di assistenza sia sociale che sanitaria, e costituisce il risultato del lavoro dei due comparti degli interventi alla persona.
 - *Progetto del servizio*: indica gli indirizzi gestionali, metodologici, pedagogici, educativi, terapeutici, di intervento e cura attraverso cui la struttura fornisce il servizio al minore.
 - *Progetto quadro*: costituisce il complesso delle azioni da sviluppare per affrontare la situazione di ogni singolo minore, ed è elaborato congiuntamente dal servizio inviante e dalla struttura di accoglienza.
 - *Progetto personalizzato*: costituisce il complesso di azioni che, nella quotidianità, vengono intraprese a favore del minore, in conformità con quanto stabilito nel Progetto quadro.
- Requisiti strutturali di carattere generale per l'autorizzazione al funzionamento:
 - dislocazione della struttura in zone dotate di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali;
 - requisiti igienici minimi, previsti dai regolamenti locali di igiene;
 - difesa dagli incendi, secondo la normativa vigente;
 - sicurezza degli impianti;
 - visitabilità, vale a dire un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consenta ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
 - abitabilità, in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti.
- Progetto di indagine "*Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia*":
 - finalità: verificare, in collaborazione con gli enti locali singoli e associati, gli operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali e d'intesa con le Autorità giudiziarie minorili, tutti i progetti individuali relativi ai minori affidati alle strutture di accoglienza residenziale, educativa ed assistenziale presenti sul territorio regionale, nonché i progetti in carico ai servizi sociali, al fine di sostenere e facilitare il rientro in famiglia o attivare un intervento alternativo all'istituzionalizzazione.
 - modalità attuative: rilevazione diretta delle informazioni sia presso le strutture che ospitano i minori sia presso i servizi socio assistenziali, attraverso il confronto tra il personale sociale, socio assistenziale e sanitario che ha in carico il minore, il personale educativo della struttura dove è ricoverato e il personale con idonea esperienza nel campo socio assistenziale e sanitario a rilievo sociale e personale amministrativo.

Viene riconosciuta priorità agli interventi sulla famiglia di origine, per tutelare il diritto del minore ad essere educato al suo interno, compiendo ogni ragionevole sforzo per ripristinare le condizioni educative minime necessarie per il rientro del minore in famiglia; qualora non esistano le condizioni oggettive per il rientro nella famiglia di origine, occorre verificare la possibilità di ricorrere all'affidamento familiare, eventualmente anche diurno o per periodi anche molto limitati, come strumento di supporto al minore in difficoltà e alla sua famiglia d'origine.

- tempistiche: il progetto viene attivato a partire dalla messa a disposizione delle professionalità necessarie, individuate con provvedimento della Giunta regionale.
- durata: un anno.
- monitoraggio: ogni tre mesi la Direzione Politiche Sociali presenta all'Assessore competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori in difficoltà, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le modalità operative del progetto.

Si segnala che l'elaborazione dei dati ottenuti attraverso il Progetto di indagine "Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia" ha dato origine all'istituzione del Servizio Famiglie professionali, ulteriore modalità di accoglienza di minori in difficoltà (cfr. paragrafo 1, Affidato familiare e adozioni nazionali ed internazionali).

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 15 MARZO 2004, N. 41-12003 "TIPOLOGIA, REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI"
- D.G.R. 4 GIUGNO 2001, N. 46-3163 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UNA FAMIGLIA" ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MARZO 2001, N. 149; DI MODIFICA DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184"

11. Edilizia scolastica

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Regione Piemonte ha stabilito quanto segue:

- Tipologie di interventi finanziati, finalizzati a:
 - adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico-monumentale ed ambientale;
 - realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.
- *Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica*: istituita per coadiuvare la Regione nella pianificazione degli interventi di edilizia scolastica, è altresì finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, operando in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi attraverso uno specifico sistema informativo regionale, in grado di integrarsi con l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
- *Piano triennale degli interventi*: presentato dalla Giunta regionale al Consiglio per la sua approvazione entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, definisce le priorità e le linee di sviluppo delle azioni regionali, le risorse disponibili nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi per la realizzazione degli interventi.

- Stanziamento finanziario complessivo per l'attuazione delle disposizioni regionali in materia: pari ad € 30.000.000,00 per ognuna delle tre annualità ricomprese nel Piano triennale 2009/2011.

Inoltre, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Concessione di contributi regionali ai Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali, per la somma complessiva di € 4.350.994,73 (esercizio finanziario 2005), da ripartire come segue:
 - nella misura del 75% dello stanziamento globale sulla base del numero delle sezioni tra le scuole ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, e alle scuole delle frazioni dei Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50% del contributo stabilito per sezione;
 - nella misura del 20% dello stanziamento globale sulla base del numero delle sezioni tra le scuole ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - il 5% restante dello stanziamento globale sarà erogato come contributo per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente.
- Concessione di contributi regionali ai Comuni per il sostegno all'utilizzo degli asili-nido e micro-nidi privati, baby-parking e nidi in famiglia, pari a:
 - € 520,00 per ogni posto bambino autorizzato come asilo nido;
 - € 520,00 per ogni posto bambino autorizzato come micro-nido;
 - € 260,00 per ogni posto bambino autorizzato come baby parking;
 - € 200,00 per ogni posto bambino attivato come nido in famiglia.

Le quote di riduzione degli oneri a carico delle famiglie possono essere differenziate in base al reddito del nucleo familiare ma, in ogni caso, la quota di beneficio massima assegnata ad ogni nucleo familiare non può superare l'importo di € 700,00 per ciascun bambino iscritto.

- Concessione di contributi regionali ai Comuni per il prolungamento dell'orario di apertura degli asili-nido e micro-nidi privati, baby-parking e nidi in famiglia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie, pari a:
 - € 3.000,00 per l'estensione di un'ora dell'orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale;
 - € 5.000,00 per l'estensione di due ore dell'orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale;
 - € 7.000,00 per l'estensione da tre a quattro ore dell'orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale, ovvero per l'estensione dell'orario settimanale con apertura del servizio il sabato, per almeno 4 ore, per ciascun asilo nido comunale.
- Tipologie di strutture per la prima infanzia:
 - *Asilo nido*: servizio educativo e sociale che, attraverso l'assistenza continua da parte di personale qualificato, concorre allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori. La struttura degli asili nido deve consentire la frequenza durante le ore diurne di bambini fino ai 3 anni di età, e accoglie da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini.

- *Micro nido*: servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni; se collocato in ambito aziendale, è denominato micro-nido aziendale o nido d'azienda. Il micro-nido si differenzia dall'asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva: infatti, è in grado di accogliere fino ad un massimo di 24 bambini per 6 ore giornaliere, cinque giorni alla settimana.
- *Nido in famiglia*: servizio sperimentale socio-educativo-ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Il nido in famiglia può accogliere fino ad un massimo di 4 bambini contemporaneamente, per non più di 5 ore continuative.
- *Baby parking*: servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori fra i 13 mesi e i 6 anni, destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Il baby parking si differenzia dall'asilo nido tradizionale per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti, l'assenza del servizio di mensa e la previsione di orari ridotti di permanenza dei minori, caratterizzati da flessibilità: infatti, può funzionare tutto l'anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere ricompreso nelle 12 ore giornaliere. Il servizio può accogliere fino ad un massimo di 25 bambini contemporaneamente, per non più di 5 ore continuative.

Normativa di riferimento:

- L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"
- D.C.R. 23 DICEMBRE 2008, N. 233-55520 "PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA PER GLI ANNI 2009/2011"
- L.R. 15 GENNAIO 1973, N. 3 "CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, L'IMPIANTO, LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEGLI ASILI-NIDO COMUNALI COSTRUITI E GESTITI CON IL CONCORSO DELLO STATO DI CUI ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044 E CON QUELLO DELLA REGIONE"
- DET. REG. 14 LUGLIO 2005, N. 123 "L.R. N. 61/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI "CONTRIBUTI AI COMUNI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLE MATERNE AUTONOME". A.S. 2004-2005. IMPORTO EURO 4.350.994,73 (CAPITOLI 11265/2005 E 11258/2005)"
- D.G.R. 13 LUGLIO 2009, N. 24-11743 "APPROVAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DEGLI ASILI NIDO E MICRO NIDI PRIVATI, DEI BABY PARKING E NIDI IN FAMIGLIA, PER IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DEI NIDI COMUNALI E PER IL NUOVO CONVENZIONAMENTO TRA COMUNI PER L'UTILIZZO DEI NIDI COMUNALI"
- D.G.R. 29 DICEMBRE 2004, N. 48-14482 "NIDO IN FAMIGLIA - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO"
- D.G.R. 26 MAGGIO 2003, N. 28-9454 "MICRO-NIDI - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI"

- D.G.R. 20 NOVEMBRE 2000, N. 19-1361 “CENTRO DI CUSTODIA ORARIA - BABY PARKING - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI”
- D.G.R. 2 MAGGIO 2006, N. 13-2738 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL’ALLEGATO A) “STANDARD MINIMI DEI MICRO-NIDI” ALLA D.G.R. N. 28-9454 DEL 26 MAGGIO 2003 “L. 448/2001 ART. 70 - MICRO-NIDI - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI” COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ALLEGATO 1 ALLA D.G.R. N. 20-11930 DEL 8 MARZO 2004”
- D.G.R. 20 GIUGNO 2008, N. 2-9002 “APPROVAZIONE DIRETTIVE RELATIVE AGLI “STANDARD MINIMI DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER BAMBINI DA DUE A TRE ANNI DENOMINATO “SEZIONE PRIMAVERA”
- D.G.R. 14 SETTEMBRE 2009, N. 25-12129 “REQUISITI E PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE”

12. Interventi e servizi sociali alla persona

In materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in ambito sociale, la Regione Piemonte ha legiferato come segue:

- Destinatari: cittadini residenti nella Regione Piemonte, cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari, minori stranieri non accompagnati, stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, rifugiati, richiedenti asilo e apolidi.
- Accesso ai servizi: avviene attraverso la c.d. *valutazione del bisogno*, al termine della quale si procede alla predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata ed i relativi costi.
- *Carta dei servizi*: costituisce il requisito necessario per l’accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali, ed è finalizzata a:
 - stipulare, da parte dei Comuni singoli o associati, un patto sociale per il benessere della cittadinanza, attraverso l’assunzione degli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio;
 - individuare, da parte dei soggetti gestori, i criteri di accesso ai servizi, le modalità di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle prestazioni, l’elenco dei soggetti autorizzati o accreditati, i livelli di assistenza erogati, gli standard di qualità dei servizi, le modalità di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, le forme di tutela dei diritti degli utenti, le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla Carta nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.
- *Sistema informativo dei servizi sociali (SISS)*: risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali e costituisce lo strumento di conoscenza a disposizione di tutti i destinatari degli interventi sociali. Obiettivo del SISS è quello di integrare le informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di servizi; adeguare il sistema informativo socio-assistenziale regionale per renderlo compatibile con i sistemi informativi di altri enti locali; creare una modalità di raccordo con il livello nazionale e con altre Regioni; coordinare, a

livello regionale, i dati raccolti dalle province; scambiare dati ed informazioni tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

- *Piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali*: approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta – nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano nazionale – si integra con il Piano sociosanitario regionale al fine di assicurare omogeneità di integrazione sociosanitaria e l'effettivo accesso dei cittadini alle prestazioni erogate.
- *Piano di Zona*: definito dai Comuni, singoli o associati, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza, ed è elaborato sulla base delle indicazioni fornite dal Piano regionale.
- *Interventi in favore delle persone disabili*: aiuto alla persona; assistenza domiciliare; centri diurni; integrazione scolastica e lavorativa; sostegno e sostituzione temporanea della famiglia; accoglienza residenziale; famiglie-comunità sostitutive della famiglia di origine.
- *Interventi in favore delle persone anziane*: attività di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia e per ridurre i rischi di non autosufficienza; assistenza domiciliare; servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea; servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare; centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.
- *Interventi in favore delle persone detenute o ex detenute*: reinserimento sociale e lavorativo; miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative; realizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti.
- *Interventi in favore delle persone senza fissa dimora*: percorsi di aiuto, sostegno e accompagnamento sociale all'autonomia; centri di accoglienza aperti 24 ore al giorno; micro strutture residenziali, anche temporanee, gruppi famiglia e comunità in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale; dormitori e strutture notturne di accoglienza.
- *Interventi in favore delle persone con problemi di dipendenza*: interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia; interventi di inserimento o reinserimento lavorativo, formativo e sociale; realizzazione di progetti integrati tra scuola, enti locali, servizi sociali e servizi sanitari, finalizzati al coinvolgimento e al reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza.
- Stanziamento complessivo per le politiche sociali (esercizio finanziario 2007): € 40.529.645,00 (risorse statali) ed € 60.518.680,00 (risorse regionali).

Inoltre, la Regione ha mostrato particolare attenzione alla tutela dei diritti delle persone disabili prevedendo, oltre agli interventi summenzionati, l'approvazione del *Progetto Vita Indipendente*, finalizzato all'esercizio del diritto delle persone disabili di condurre un'esistenza indipendente, autogestita e liberamente scelta.

- Destinatari: persone portatrici di grave disabilità motoria, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, inserite in contesti lavorativi, formativi o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori. Possono

permanere nel Progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni, purché in presenza dei requisiti suddetti.

- Tipologia dell'intervento: la persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro con l'assistente personale è esclusivamente del richiedente.
- Contributo regionale annuale massimo per ciascun progetto: pari ad € 20.658,28 e finalizzato esclusivamente all'assunzione dell'assistenza personale e alla remunerazione delle sostituzioni.
- Stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 2.624.387,34 (esercizio finanziario 2007).

Normativa di riferimento:

- L.R. 8 GENNAIO 2004, N. 1 "NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO"
- L.R. 2 MAGGIO 2006, N. 16 "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004, N. 1 (NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO)"
- D.G.R. 21 LUGLIO 2008, N. 48-9266 "APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE"

13. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione Piemonte riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti.

In questo senso, la Regione ha legiferato prevedendo le seguenti misure di sostegno:

- *Abbattimento dei costi dei servizi per famiglie con numero di figli pari o superiore a 4:* l'intervento consiste nella riduzione delle tariffe della tassa raccolta rifiuti, dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, del trasporto pubblico locale, del servizio di mensa scolastica, dei servizi per la prima infanzia in favore di famiglie con 4 o più figli che abbiano un ISEE non superiore ad €29.000,00. La misura del contributo corrisposto ad ogni nucleo familiare non può essere inferiore ad € 450,00. Stanziamento regionale complessivo, pari ad € 2.000.000,00 (esercizio finanziario 2011).
- *Centri per le famiglie:* istituiti con l'obiettivo di sostenere gli impegni e le responsabilità familiari e genitoriali, attraverso Centri in grado di fornire informazioni, favorire iniziative sociali di mutuo-aiuto, organizzare gruppi di discussione, spazi di ascolto e counselling,

offrire animazione e opportunità ludiche, consulenze psicologiche e legali. Stanziamento regionale complessivo, pari ad € 1.000.000,00.

- *Coordinamento tra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi delle città*, attraverso *Piani di coordinamento degli orari* di uffici, servizi pubblici e privati, trasporto urbano, negozi, finalizzati ad una crescente flessibilità delle prestazioni e al risparmio di tempo per le attività familiari. Stanziamento regionale complessivo, pari ad € 450.000,00 (esercizio finanziario 2007).
- Promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso:
 - promozione e sviluppo di una cultura e di tutte le forme di accoglienza dei minori, che favoriscano: la permanenza del minore nel suo contesto familiare di appartenenza, anche mediante il potenziamento di interventi diurni e domiciliari; la diffusione di risposte educativo-assistenziali alternative al ricovero in presidi socio-assistenziali, quali l'affidamento diurno e residenziale; la riconversione dei presidi socio-assistenziali in strutture più flessibili, di tipo diurno o semi-residenziale, per l'accoglienza temporanea dei minori.
 - promozione di attività di prevenzione diffusa, volte a: valorizzare e sviluppare le forme di aggregazione spontanea ed i processi di socializzazione dei minori; riconoscere i minori quali soggetti titolari di diritti, ma anche portatori di proprie istanze nella vita politico-istituzionale e sociale della comunità; favorire la partecipazione attiva dei minori alla progettazione, al miglioramento e alla fruizione consapevole dell'ambiente urbano e naturale.
 - sviluppo di interventi specifici per la tutela delle situazioni di maggior rischio e difficoltà, quali abuso o sfruttamento sessuale, abbandono, maltrattamento e violenza sui minori.
 - miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi fondamentali con cui affrontare le situazioni emergenziali; sperimentazione e diffusione sul territorio regionale di servizi innovativi a livello locale, rivolti alla prima infanzia, ai bambini ed alle famiglie, alla fascia pre-adolescenziale ed adolescenziale.
- *Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, istituito con l'obiettivo di offrire un panorama delle condizioni dei bambini e degli adolescenti in Piemonte, attraverso l'analisi dei dati demografici e statistici, nonché dei servizi prestati alla fascia d'età 0-17 anni. L'Osservatorio si propone di fornire informazioni sulla popolazione minorile a quanti, ai diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale si occupano di infanzia ed adolescenza, nonché ai minori ed alle famiglie stesse, con l'obiettivo di fornire loro uno strumento di consultazione in merito all'attivazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, le campagne regionali per la promozione dei diritti dei minori e le opportunità messe a disposizione dalle istituzioni regionali e locali.
- *Consiglio regionale sui problemi dei minori*: istituito con l'obiettivo di realizzare e promuovere attività di studio, di ricerca e di indagine, elaborare e promuovere progetti; favorire il collegamento tra i vari organismi interessati per impostare e perseguire una politica unitaria per i minori; fornire documentazione e supporti informativi a soggetti pubblici e privati che operano con finalità rivolte ai problemi dei minori; formulare proposte ed esprimere pareri alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico in materia di minori; predisporre una relazione annuale sulle azioni realizzate a livello regionale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 8 GENNAIO 2004, N. 1 “NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO”
- L.R. 2 MAGGIO 2006, N. 16 “MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004, N. 1 (NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO)”
- D.G.R. 27 LUGLIO 2011, N. 5-2415 “ART. 1 COMMI 1250, 1251 E 1259 DELLA LEGGE 27/12/2006 N.296 IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA-APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI E SUPERIORE A QUATTRO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.000.000,00 (CAP. 179629/2011 E 153880/2001)”
- D.G.R. 12 NOVEMBRE 2007, N. 70-7439 “APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2007 DI CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI E PER LA PROMOZIONE DELLE BANCHE DEL TEMPO, AI SENSI DELLA L.R. 6 APRILE 1995, N. 52, DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 E DELLA L.R. 8 GENNAIO 2004, N. 1”
- D.G.R. 4 AGOSTO 2000, N. 6-734 “ATTUAZIONE LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 285, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA". OBIETTIVI, CRITERI E PROCEDURE RELATIVI AL SECONDO TRIENNIO DI APPLICAZIONE”
- D.C.R. 15 LUGLIO 1998, N. 479-8707 “ATTUAZIONE LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 285 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. OBIETTIVI, CRITERI E PROCEDURE”
- L.R. 31 AGOSTO 1989, N. 55 “ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE SUI PROBLEMI DEI MINORI E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI”

14. Educazione alla legalità

La Regione Piemonte, al fine di concorrere allo sviluppo dell'ordinata convivenza della comunità regionale attraverso iniziative di sensibilizzazione della società civile, ha realizzato i seguenti interventi nei settori dell'educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata:

- misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità:
 - realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche su temi in materia di educazione alla legalità;
 - promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
 - valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi su temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
 - realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;

- organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole, università, comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
 - promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
- rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;
 - miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
 - riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e di parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
 - monitoraggio e analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - formazione professionale a favore di operatori degli enti locali, della polizia locale e degli operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale;
 - stipula di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio;
 - istituzione della *Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie*, da celebrarsi il 21 marzo di ogni anno al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Agli oneri derivanti dalla realizzazione dei suddetti interventi, la Regione fa fronte con uno stanziamento complessivo pari ad € 440.000,00, di cui 40.000,00 destinati alla Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie (esercizio finanziario 2007).

Normativa di riferimento:

- L.R. 18 GIUGNO 2007, N. 14 "INTERVENTI IN FAVORE DELLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ E ISTITUZIONE DELLA "GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE"

15. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Regione Piemonte, nell'ambito delle materie di propria competenza, promuove iniziative perché siano riconosciuti agli immigrati extracomunitari residenti nel territorio regionale e alle loro famiglie i diritti sanciti dalla normativa nazionale ed internazionale in materia, promuovendone l'integrazione nella società civile in condizioni di pari opportunità.

A tal fine, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: extracomunitari immigrati in Piemonte ed ivi residenti, in regola con il permesso di soggiorno, nonché figli, genitori e coniugi a carico degli immigrati, purché in regola con il permesso di soggiorno.
- Tipologie di interventi:
 - *promuovere l'integrazione sociale degli stranieri*, attraverso l'apprendimento della lingua, della cultura e delle tradizioni italiane; la diffusione e conoscenza della normativa nazionale e regionale; l'implementazione delle forme di informazione e orientamento all'accesso al sistema dei servizi, anche attraverso mediatori interculturali; la promozione di iniziative contro la discriminazione e di tutela dei diritti dei cittadini immigrati; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle ragioni delle migrazioni.
 - *promuovere l'inserimento scolastico dei figli degli immigrati*, attraverso corsi di lingua e cultura italiana; progetti specifici finalizzati al recupero scolastico; incontri, convegni e seminari per gli operatori impegnati nelle suddette attività; l'educazione al rispetto delle diverse culture; il sostegno ad attività di mediazione linguistica e culturale.
 - *programmare la formazione, la riqualificazione professionale e l'inserimento lavorativo degli stranieri*, attraverso interventi di orientamento, alfabetizzazione linguistica, qualificazione, aggiornamento professionale, sostegno ad azioni volte alla valorizzazione dei titoli e delle competenze già acquisite nei Paesi di origine e mirate a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
 - *programmare l'inserimento abitativo degli stranieri*, consentendo loro l'accesso all'edilizia residenziale pubblica se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residenti in Italia da almeno un anno, precedente alla data di presentazione della domanda.
 - *promuovere la salute degli stranieri* (cfr. paragrafo 4, Sanità).
 - *promuovere interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione straniera*, quali i minori, in particolare non accompagnati, i richiedenti asilo, i rifugiati politici, le vittime della tratta, attraverso percorsi di assistenza e di tutela a sostegno dei minori non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili; progetti mirati a combattere la tratta e lo sfruttamento sessuale e lavorativo di persone straniere, garantendo il recupero e il reinserimento delle vittime; progetti a favore di richiedenti asilo e rifugiati; percorsi di accompagnamento a favore delle fasce più deboli della popolazione straniera.
 - *promuovere il coordinamento di istituzioni, enti e associazioni*, in un'ottica continuità e progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli stranieri.
- Concessione di contributi ad associazioni ed organizzazioni operanti a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nella misura massima del 50% della spesa ammessa in base ai criteri definiti dal Programma annuale, che rispondano ai seguenti requisiti:
 - realizzare iniziative a rilevanza sociale, culturale e assistenziale, al fine di assicurare agli immigrati e alle loro famiglie la tutela dei diritti civili e sociali;
 - avere una sede nella Regione ed operare con carattere di continuità da almeno 2 anni;

- essere in possesso della documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative siano idonee ad assicurare lo svolgimento delle funzioni a favore degli immigrati stranieri;
- redigere annualmente una dettagliata relazione che illustri l'attività svolta in favore delle comunità degli immigrati.
- *Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie*, istituita presso la Giunta regionale con il compito di esprimere pareri alla Giunta regionale sulla proposta di Programma annuale degli interventi; formulare proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti sul territorio regionale, al fine di sopperire ai bisogni delle collettività nelle quali è più rilevante la presenza di immigrati extracomunitari e delle loro famiglie; intraprendere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie; favorire le iniziative volte alla diffusione di notizie ed informazioni sulla legislazione regionale e nazionale in materia di immigrazione straniera e su tutti i servizi pubblici che operano a favore degli immigrati extracomunitari; esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Consulta dai competenti organi della Regione.
- *Osservatorio sull'immigrazione straniera in Piemonte*, istituito con l'obiettivo di monitorare la crescita e il consolidamento della presenza di immigrati nella Regione nonché di approfondire la conoscenza dei movimenti migratori e dei fenomeni sociali collegati, al fine di permettere una efficace azione di governo a livello locale.
- *Comitato interassessoriale*, composto dagli Assessori preposti ai settori di intervento in materia di immigrazione e istituito con il compito di proporre l'adattamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore dell'immigrazione.
- *Servizio Movimenti Migratori*, istituito con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi regionali in materia, curando altresì il raccordo con le altre strutture della Regione, degli enti locali e degli organi dello Stato interessati.
- *Programma annuale degli interventi*, proposto dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno – sentito il parere della Consulta – al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 dicembre.
- *Piano regionale integrato per l'immigrazione* (ex Programma regionale di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria), di durata triennale, approvato dal Consiglio regionale e finalizzato a dettare gli orientamenti delle politiche, le priorità e gli obiettivi specifici da perseguire.
- Ammontare dello stanziamento regionale per la realizzazione dei suddetti interventi, a valere su un'apposita unità previsionale denominata "*Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte*": pari a circa 3.200.000,00 € (esercizio finanziario 2009).

Normativa di riferimento:

- L.R. 8 NOVEMBRE 1989, N. 64 "INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN PIEMONTE"

- D.C.R. 16 FEBBRAIO 2005, N. 411-5578 “RATIFICA, EX ARTICOLO 40 DELLO STATUTO, DELLA DELIB.G.R. 24 GENNAIO 2005, N. 19-14598 “L.R. N. 64/1989. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA. TRIENNIO 2004-2006”
- D.C.R. 22 LUGLIO 2008, N. 207-33457 “APPROVAZIONE PIANO REGIONALE INTEGRATO DELL'IMMIGRAZIONE TRIENNIO 2007-2009”

16. Popolazioni nomadi e seminomadi

La Regione Piemonte riconosce e tutela l'identità etnica e culturale delle popolazioni rom e sinti nonché il loro diritto al nomadismo o alla stanzialità e, al fine di facilitarne il progressivo inserimento nella comunità regionale, ha previsto l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione delle disposizioni regionali in materia, legiferando come segue:

- Contributi per progetti riguardanti le aree di sosta:
 - destinatari dei contributi: comuni, loro consorzi, comunità montane.
 - interventi ammessi a finanziamento: ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di aree sosta attrezzate.
 - durata dei progetti: le opere finanziate dovranno essere realizzate entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo; ogni proroga dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dal responsabile della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte.
 - misura del contributo, erogato fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
 - finanziamento regionale complessivo, pari ad € 500.000,00 (esercizio finanziario 2006).
- Contributi per progetti sociali:
 - destinatari dei contributi: enti, associazioni ed organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti rom o sinti.
 - interventi ammessi a finanziamento: interventi di sostegno alla maternità e ai minori della fascia d'età 0/5 anni; interventi mirati all'inserimento scolastico ed al sostegno extrascolastico dei minori; azioni di informazione, orientamento, accompagnamento ai servizi e di mediazione culturale; progetti inerenti le attività formative e di alfabetizzazione; iniziative per promuovere l'istruzione permanente degli adulti e la loro formazione professionale; interventi mirati all'inserimento della popolazione nomade nel mondo del lavoro, presso aziende o mediante iniziative di sostegno all'artigianato e al commercio, attraverso il conseguimento di certificazioni e licenze.
 - durata dei progetti: dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di approvazione del progetto; ogni proroga dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dal responsabile della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte.
 - misura del contributo, erogato fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
 - finanziamento regionale complessivo, pari ad € 300.000,00 (esercizio finanziario 2006).
- Caratteristiche delle aree di sosta attrezzate:
 - ampiezza non inferiore ai 2000 mq e non superiore ai 4000 mq;

- la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia non deve essere inferiore ai 120 mq;
- ogni area attrezzata deve essere dotata delle seguenti attrezzature: due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi collegati alla rete fognaria e idrica; illuminazione collegata alla rete pubblica; impianto per l'energia ad uso privato; struttura coperta polivalente, idonea all'attività lavorativa e di animazione, con collegamenti alla rete di energia elettrica; contenitori per rifiuti solidi urbani sia all'interno che all'esterno dell'area; cabina telefonica; area giochi attrezzata.
- Promozione della stanzialità, attraverso l'adozione delle opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa per le famiglie nomadi, utilizzando a tal fine le agevolazioni previste dal Fondo sociale europeo.
- *Consulta regionale per la tutela della popolazione zingara*, istituita presso la Giunta regionale con il compito di proporre studi e svolgere attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro di rom e sinti; esprimere pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente rom e sinti; esprimere pareri sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni nomadi presenti sul territorio regionale; esprimere pareri sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione delle disposizioni regionali in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 10 GIUGNO 1993, N. 26 "INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ZINGARA"
- DET. REG. 11 LUGLIO 2006, N. 145 "APPROVAZIONE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ZINGARA, AI SENSI DELLA L.R. N. 26/1993"